



*Ministero della Salute*

*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA  
(ONE HEALTH)**

**E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**

**DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE**

*UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari*

**DECRETO**

di rettifica del decreto del 19.11.2025 riguardante la revoca su rinuncia volontaria dei prodotti fitosanitari BUTISAN S (reg. N. 6766 del 30/07/1986), CABRIO WG (Reg. N. 16038 del 16.08.2016), CABRIO OLIVO WG (reg. n. 15678 del 25.02.2013), ACTUM (reg. N. 10363 del 08.03.2000), KUMULUS DF (reg. n. 1179 del 06.04.1973), LAN 70 (reg. n. 15345 del 18.07.2012) e BAS 510 01 F (reg. 15276 del 11.02.2013).

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**CONSIDERATO** che a seguito della domanda del 13.10.2025, inoltrata dall’impresa BASF Italia S.p.A., con sede in Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MI), erano stati revocati tutti i prodotti inseriti nell’apposito elenco tra cui il pf. CABRIO WG (reg. 16038 del 16.08.2016);

**CONSIDERATA** l’istanza successiva inoltrata il 15.10.2025 da parte dell’impresa BASF Italia S.p.A., con sede in Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MI), finalizzata a escludere dall’elenco dei prodotti fitosanitari da revocare il prodotto fitosanitario CABRIO WG (reg. 16038 del 16.08.2016), in quanto inserito nella domanda per semplice errore materiale;

**CONSIDERATO** che l’istanza del 15.10.2025 elencava i medesimi prodotti fitosanitari riportati nella precedente domanda del 13.10.2025, ad esclusione del solo pf. CABRIO WG;

**CONSIDERATO** l’errore materiale riportato nel decreto del 19.11.2025 relativo all’inserimento nell’elenco dei prodotti fitosanitari da revocare, anche del p.f. CABRIO WG;

## **D E C R E T A**

di rettificare il decreto del 19.11.2025, emesso a favore dell’impresa BASF Italia S.p.A., con sede in Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MI), inerente la rinuncia volontaria dei prodotti fitosanitari BUTISAN S (reg. N. 6766 del 30/07/1986), CABRIO WG ( Reg. N. 16038 del 16.08.2016), CABRIO OLIVO WG (reg. n. 15678 del 25.02.2013), ACTUM (reg. N. 10363 del 08.03.2000), KUMULUS DF (reg. n. 1179 del 06.04.1973), LAN 70 ( reg. n. 15345 del 18.07.2012) e BAS 510 01 F (reg. 15276 del 11.02.2013), eliminando dai prodotti revocati il solo prodotto fitosanitario CABRIO WG (reg. 16038 del 16.08.2016) che, di conseguenza, deve essere considerato come non revocato.

Il presente decreto sarà comunicato all’Impresa interessata.

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Ugo DELLA MARTA

Estensore e referente del procedimento: Dott. Massimo Toscano Pecorella  
DIRETTORE uff. 7: Dr. Pasquale Cavallaro